



Prot. N. 143178

Decreto n. 534

IL R E T T O R E

- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario. (GU n. 10 del 14-1-2011 – Suppl. Ordinario n.11)”;
- VISTO il proprio Decreto n. 10 del 13.3.2012, con il quale è stato emanato il Regolamento Quadro dei Dipartimenti, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il proprio Decreto n. 58 del 20.02.2017 con quale, da ultimo, è stato emanato il Regolamento del Dipartimento di Comunicazione ed Economia;
- VISTA la necessità di adeguare il suddetto Regolamento all’ultima versione del Regolamento Quadro dei Dipartimenti, emanata con Decreto n. 924 del 18.12.2019, recante modifiche all’art. 6 del Regolamento Quadro dei Dipartimenti (“Trasferimento ad altro Dipartimento”);

D E C R E T A

Articolo 1 – Nuovo regolamento del Dipartimento

E’ modificato come segue il Regolamento del Dipartimento di Comunicazione ed Economia (Allegato n. 1 al presente Decreto).

Art. 2 –Pubblicità

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web di Ateneo ed entrerà in vigore il giorno stesso. Detta pubblicazione costituisce pubblicazione all’Albo di Ateneo ai sensi della Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 32.

Modena, li 08.07.2020

IL RETTORE
(F.to Prof. Carlo Adolfo PORRO)

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE ED ECONOMIA

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Il Dipartimento di Comunicazione ed Economia

1. È istituito presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con Decreto del Rettore n. 19 del 06.06.2012, previa delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.03.2012 e parere favorevole del Senato Accademico del 13.03.2012, il Dipartimento di Comunicazione ed Economia, che costituisce, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, una struttura di base dell'Ateneo, responsabile delle attività di ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative e delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate ed accessorie.
2. Il Dipartimento di Comunicazione ed Economia è struttura stabile incardinata presso la sede di Reggio Emilia. Nel caso in cui il Dipartimento sia dislocato su entrambe le sedi, il personale afferente deve indicare la sede di appartenenza.
3. Al solo fine dell'organizzazione interna, e qualora la complessità delle aree culturali e scientifiche presenti lo renda opportuno, il Dipartimento può articolarsi in sezioni, prive di autonomia amministrativa. L'articolazione in sezioni non implica modifiche nella composizione degli organi del Dipartimento.

Articolo 2

Finalità del Dipartimento

1. Spetta al Dipartimento:
 - a) promuovere e coordinare le attività di ricerca istituzionali, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;
 - b) promuovere e gestire iniziative e programmi di ricerca in collaborazione con istituzioni di cultura e di ricerca, enti e imprese locali, nazionali ed internazionali;
 - c) promuovere e gestire le attività didattiche relative ai Corsi di Studio mediante le proprie risorse umane, strumentali e finanziarie e approvare l'offerta formativa;
 - d) promuovere iniziative nell'ambito delle attività didattiche per lo sviluppo di attività di tirocinio e stage in collaborazione con istituzioni di cultura e di ricerca, enti e imprese locali, nazionali ed internazionali;
 - e) promuovere la collaborazione, nell'ambito delle proprie competenze disciplinari e linee di ricerca, con i Corsi e le Scuole di Dottorato di Ricerca e di Specializzazione;

Articolo 3

Autonomia amministrativa e gestionale del Dipartimento

1. Il Dipartimento gode di piena autonomia amministrativa e gestionale nell'ambito delle risorse della struttura.
2. La gestione contabile e amministrativa del Dipartimento è disciplinata dalle norme del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Articolo 4

Composizione del Dipartimento

1. Al Dipartimento afferisce un numero di professori e ricercatori non inferiore a trentacinque, per consentire un'adeguata copertura delle attività didattiche e di ricerca, disponendo delle risorse necessarie per gestire almeno due Corsi di Studio o per contribuire in maniera determinante a un Corso magistrale a ciclo unico.

Nel caso in cui il numero dei professori e ricercatori componenti del Dipartimento scenda al di sotto del limite minimo dei trentacinque, il Dipartimento dovrà essere sciolto, con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta su iniziativa del Rettore e sentito il parere del Senato Accademico, a meno che nel termine di un anno il numero minimo dei componenti non venga reintegrato ovvero siano in corso procedure di chiamata volte a garantire tale reintegrazione.

2. Fanno parte del Dipartimento:

- a) i professori e i ricercatori a tempo indeterminato e determinato afferenti ad esso;
- b) il personale tecnico-amministrativo che al medesimo sia stato assegnato.

Articolo 5

Afferenza al Dipartimento

1. Al Dipartimento afferiscono professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo, nonché, ai fini della

partecipazione agli organi collegiali e senza che occorra specifica domanda:

- a) gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale ricompresi nell'offerta formativa del Dipartimento o della Scuola di Ateneo. Gli studenti iscritti a Corsi interdipartimentali si considerano afferenti al Dipartimento di riferimento del Corso. In tal caso l'afferenza cessa de iure con il conseguimento della Laurea o Laurea Magistrale, o comunque con la perdita dello status di studente;
- b) gli iscritti a corsi o scuole di Dottorato di ricerca che abbiano presentato opzione di afferenza al Dipartimento, secondo le modalità stabilite dal Regolamento dei Dottorati: in tal caso l'afferenza cessa de iure con il conseguimento del titolo di dottorato o comunque con la perdita dello status di studente;
- c) il personale non strutturato assegnato al Dipartimento, identificato fra i titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa di durata non inferiore a 12 mesi. In tal caso l'afferenza cessa de iure con il termine del contratto;
- d) i titolari di assegno di ricerca attivato e finanziato dal Dipartimento: in tal caso l'afferenza cessa de iure al termine del relativo contratto di collaborazione ad attività di ricerca;
- e) gli iscritti alle Scuole di Specializzazione attivate presso il Dipartimento in tal caso l'afferenza cessa de iure con il conseguimento del titolo o, comunque, con la perdita dello status di studente.

Articolo 6

Trasferimento ad altro Dipartimento

1. I professori ed i ricercatori a tempo indeterminato che intendano trasferirsi ad altro Dipartimento **presentano** domanda di cambio di afferenza al Direttore del Dipartimento di appartenenza, al Direttore del Dipartimento presso cui intendono trasferirsi e, per conoscenza, al Rettore, **decorso un periodo, non inferiore a tre anni dalla data di ultima afferenza al dipartimento; detto periodo decorre indipendentemente dalla nomina in un nuovo ruolo.** I Consigli dei due dipartimenti interessati, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, devono esprimere parere, a maggioranza assoluta dei Professori e Ricercatori componenti i Consigli stessi. Detti pareri dovranno essere motivati, con riferimento **alle scelte di programmazione effettuate, nonché** alle modificazioni sostanziali che il trasferimento comporta sul piano organizzativo, finanziario e scientifico/culturale, sull'offerta formativa e sui requisiti minimi di cui al precedente articolo 4.

2. In caso di pareri positivi il trasferimento è disposto dal Rettore con proprio Decreto da adottarsi entro 30 giorni dalla ricezione dei pareri. Il trasferimento avrà effetto dal 1° giorno del mese successivo all'emanazione del Decreto.
3. In caso di parere negativo del Dipartimento di appartenenza, qualora dalla motivazione del provvedimento non risulti con evidenza l'incidenza essenziale della permanenza del professore o ricercatore a tempo indeterminato ai fini del mantenimento dell'offerta formativa e della sussistenza dei requisiti minimi di cui al precedente art. 4, l'interessato potrà richiedere con apposita istanza l'intervento del Rettore; il Rettore, sentito l'interessato ed il Direttore del Dipartimento di appartenenza, può accogliere l'istanza e autorizzare il trasferimento in caso di parere favorevole del Dipartimento di destinazione.
4. In caso di parere negativo del Dipartimento di destinazione, l'interessato potrà presentare analoga domanda presso altro Dipartimento. Qualora entro tre mesi dalla prima domanda nessun Consiglio di Dipartimento abbia deliberato in senso favorevole, l'afferenza verrà disposta d'ufficio dal Rettore, sentito l'interessato ed i Direttori dei Dipartimenti destinatari della domanda.
5. Non è ammessa la presentazione di domanda di trasferimento nel periodo intercorrente tra l'indizione delle elezioni del Direttore del Dipartimento di appartenenza o di destinazione e le votazioni relative. Le eventuali procedure in corso sono sospese nel medesimo periodo.
6. Per quanto riguarda i ricercatori a tempo determinato, il Dipartimento di afferenza è indicato nel relativo contratto e non è consentito proporre domanda di trasferimento.

TITOLO II

GLI ORGANI DEL DIPARTIMENTO

Articolo 7

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - a) il Consiglio;
 - b) il Direttore;
 - c) la Giunta (ove istituita);
 - d) la Commissione Paritetica docenti-studenti.

Capo I

Il Consiglio di Dipartimento

Articolo 8

Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a) tutti i professori ed i ricercatori afferenti al Dipartimento;
 - b) tutti i membri del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato;
 - c) una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di studio nella misura del 15% dei professori e dei ricercatori;nonché, ove presenti in Dipartimento:
 - d) due rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi e scuole di dottorato di ricerca;
 - e) due rappresentanti degli specializzandi;
2. Un Responsabile Amministrativo del Dipartimento partecipa alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante.

Articolo 9

Durata della carica

1. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica tre anni accademici.

2. I rappresentanti degli studenti dei Corsi di Studio e di Dottorato e dei corsi di specializzazione durano in carica due anni accademici e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta.
3. I rappresentanti dei titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i rappresentanti degli assegnisti durano in carica un anno accademico e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta.

Articolo 10

Attribuzioni del Consiglio

1. Spetta al Consiglio di Dipartimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo ed in conformità ai criteri generali fissati dal Consiglio di Amministrazione:
 - a) promuovere e coordinare le attività di ricerca istituzionali ed i programmi di ricerca anche in collaborazione con istituzioni di cultura e di ricerca, enti e imprese locali, nazionali ed internazionali;
 - b) proporre l'attivazione, modifica o soppressione di corsi di studio o di alta formazione;
 - c) istituire i Consigli di Corso di Studio oppure nominare il Responsabile del Corso di studio, definendone le funzioni;
 - d) organizzare, coordinare e gestire le attività didattiche dei Corsi di studio e di formazione, le attività di tutorato e di orientamento, le attività culturali e le altre attività rivolte all'esterno che per legge o per statuto spettano ai Dipartimenti;
 - e) predisporre piani annuali e triennali di sviluppo delle attività per la programmazione degli obiettivi e dei fabbisogni di risorse umane, materiali e finanziarie; i piani di sviluppo dei Dipartimenti, previa valutazione dell'adeguatezza delle richieste con gli obiettivi attesi e della coerenza con le esigenze dell'Ateneo, sono integrati dal Rettore nel documento di programmazione triennale dell'Ateneo; è inoltre soggetta a valutazione consuntiva la rendicontazione periodica dell'impiego delle risorse acquisite e dei risultati raggiunti;
 - f) formulare, per quanto di proprio specifico interesse, le richieste di personale docente e ricercatore sulla base dei piani di sviluppo di cui alla precedente lettera d);
 - g) presentare richieste di personale tecnico-amministrativo, di risorse economico-finanziarie, di strutture e di spazi in funzione dell'attività di ricerca e didattica svolta e programmata, nonché dei servizi di supporto alla didattica;
 - h) deliberare l'eventuale afferenza ad una Scuola di Ateneo;
 - i) provvedere alla chiamata e all'utilizzazione dei posti di professore e di ricercatore assegnati al Dipartimento, assicurando la copertura degli insegnamenti attivati e sovrintendendo al buon andamento delle attività didattiche, sentita la Commissione Paritetica docenti-studenti; il Consiglio formula la proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, che delibera in merito;
 - j) approvare il documento di programmazione economico-finanziaria ed il rendiconto consuntivo proposti annualmente dal Direttore di Dipartimento;
 - k) approvare la relazione annuale sull'attività didattica e scientifica presentata dal Direttore di Dipartimento;
 - l) approvare, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Regolamento di Dipartimento;
 - m) determinare la composizione della Commissione paritetica docenti-studenti;
 - n) deliberare sull'afferenza al Dipartimento e sul trasferimento ad altro Dipartimento dei professori e ricercatori che ne abbiano fatto richiesta, nonché esprimere parere sulle richieste di cambio di Settore Scientifico Disciplinare/Settore concorsuale;
 - o) in funzione della complessità dell'offerta formativa, deliberare o delegare alla Scuola di competenza l'eventuale istituzione di organismi di coordinamento didattico dei Corsi di studio e formazione, ivi compresi i Consigli dei Corsi di studio di cui all'art. 34 dello Statuto;

- p) deliberare l'articolazione in Sezioni, prive di autonomia amministrativa, al solo fine dell'organizzazione interna;
- q) approvare i contratti e le convenzioni per acquisizione di beni e servizi, nonché di ricerca, di consulenza e di spin-off, nell'ambito della propria competenza;
- r) deliberare la richiesta di istituzione di Dottorati di ricerca che dovranno avere sede amministrativa presso lo stesso Dipartimento o l'adesione a Dottorati di ricerca aventi sede amministrativa presso altro Ateneo o altra struttura del medesimo Ateneo, nonché il rinnovo dell'istituzione o dell'adesione per i successivi cicli, ed esprime parere sulle relative convenzioni;
- s) formulare al Consiglio di Amministrazione la proposta di istituzione di centri interdipartimentali di ricerca, scuole di specializzazione, master e corsi di perfezionamento;
- t) proporre la stipulazione dei contratti per attività di insegnamento di cui all'articolo 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- u) esprimere il proprio parere sul Regolamento relativo alle attività di ricerca, consulenza e didattica eseguite dall'Università per conto terzi;
- v) collaborare con gli enti e gli organi competenti all'attivazione di programmi di formazione e qualificazione professionale;
- w) esercitare ogni altra attribuzione che sia demandata dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Articolo 11

Delibere limitate ad alcune componenti del Consiglio

1. Le delibere di cui al punto **i)** dell'articolo precedente, nonché le conferme in ruolo, a seconda che riguardino i soli professori di ruolo di prima o seconda fascia o i ricercatori, sono adottate dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.
2. Le delibere di cui ai punti **b)** e **n)** sono adottate dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e nella composizione limitata ai soli Professori (di ruolo e a tempo determinato) ed ai ricercatori (a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, lettera b).

Articolo 12

Riunioni del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Direttore in via ordinaria almeno quattro volte l'anno per i seguenti adempimenti:
 - a) per discutere ed approvare l'offerta formativa;
 - b) per discutere ed approvare il rendiconto consuntivo.
 - c) per discutere ed approvare i programmi di sviluppo;
 - d) per discutere ed approvare il documento di programmazione economico-finanziaria da presentare al Consiglio di Amministrazione;
2. Il Consiglio è inoltre convocato in via straordinaria in casi di necessità o urgenza ravvisati dal Direttore o dalla Giunta o se ne faccia richiesta almeno un quinto dei membri del Consiglio.
3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; nel computo per determinare la maggioranza non si computano coloro i quali abbiano giustificato la loro assenza.
4. L'impedimento a partecipare alle riunioni deve essere comunicato in forma scritta prima delle riunioni medesime. E' ammesso l'uso della posta elettronica.
5. Salvo i casi in cui la legge, lo Statuto o i regolamenti prescrivano una maggioranza qualificata, le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Direttore del Dipartimento.

6. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano suoi parenti e affini entro il quarto grado.

7. Le delibere, prima di essere poste in votazione, sono brevemente illustrate dal Presidente della riunione o da uno dei componenti del Consiglio che sia stato designato relatore. Le eventuali richieste di intervento sono registrate dal Presidente della riunione il quale concede la parola ai richiedenti secondo l'ordine delle richieste.

La durata degli interventi sarà disciplinata dal Presidente della riunione.

8. Esaurito il dibattito il Presidente della riunione procede alla eventuale riformulazione della delibera secondo il risultato del dibattito e la pone in votazione. In questa fase sono possibili interventi per sola dichiarazione di voto. Tali interventi non possono eccedere i due minuti e, ove ne sia richiesta la integrale riproduzione in verbale, dei medesimi va consegnata apposita redazione scritta al segretario verbalizzante.

9. In ogni riunione prima di procedere alla discussione dei vari punti all'ordine del giorno, il Direttore, subito dopo le comunicazioni, riferisce al Consiglio sulle delibere adottate dalla Giunta nell'esercizio della delega di cui all'art. 15 del presente regolamento.

Articolo 13

Verbalizzazione delle riunioni del Consiglio

1. L'ordine del giorno delle riunioni e gli atti del Consiglio sono pubblici.

2. Il Responsabile Amministrativo del Dipartimento provvede alla registrazione delle riunioni su supporto digitale, previo avviso ai convenuti della registrazione in atto. La redazione per iscritto del verbale può essere effettuata successivamente alla riunione. In tale fattispecie, il Segretario prende nota sommaria degli interventi, riportando un sunto degli interventi medesimi per mostrare l'iter della discussione e le motivazioni della decisione finale. Ciascun componente del Consiglio di Dipartimento può far inserire, comunque, a verbale l'opinione che ha espresso fornendone al Segretario, per iscritto, il testo autentico prima della sua approvazione definitiva.

3. Salva diversa disposizione del Regolamento di Dipartimento, i verbali vengono approvati nella seduta immediatamente successiva. Le delibere sono comunque immediatamente esecutive salvo che il Consiglio di Dipartimento non decida di sospendere l'esecutività fino all'approvazione del verbale.

4. In caso di impedimento del Responsabile Amministrativo, il Direttore dispone l'affidamento delle funzioni di segretario verbalizzante ad altro componente dell'Organo, prima dell'inizio della riunione.

5. I verbali, sottoscritti dal Direttore e dal Responsabile Amministrativo, sono conservati presso la segreteria amministrativa di Dipartimento.

Articolo 14

Modalità di convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio deve essere convocato con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo sulla data fissata per la riunione, salvo motivi d'urgenza, nel qual caso il termine di convocazione si riduce a ventiquattro ore.

2. La convocazione è pubblicata nel sito web del Dipartimento ed è comunicata a ciascun componente del Consiglio a mezzo lettera o comunicazione di posta elettronica. I Consigli di Dipartimento determinano le modalità di verifica dell'avvenuta ricezione dell'avviso da parte dei destinatari.

Articolo 15

Delega del Consiglio alla Giunta

1. Il Consiglio di Dipartimento, con apposita delibera, precisa e individua i compiti delegabili alla Giunta di Dipartimento. Sono compiti comunque non delegabili, salve ulteriori delimitazioni fissate dal regolamento di Dipartimento:

- a) le delibere sulla programmazione didattica, sull'afferenza ad una Scuola di Ateneo e sui piani di cui all'art. 27, comma 7 dello Statuto;
- b) le delibere sulla chiamata e l'utilizzazione dei posti di professore e di ricercatore assegnati al Dipartimento;
- c) l'approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria e del rendiconto consuntivo;
- d) l'approvazione del Regolamento di Dipartimento;
- e) l'approvazione della relazione annuale sull'attività didattica e scientifica;
- f) la decisione di impegni di spesa superiori ai limiti obbligatoriamente fissati nel Regolamento di Dipartimento.

Articolo 16

Il Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore di Dipartimento è eletto tra i Professori di prima fascia afferenti al Dipartimento ed è nominato con Decreto del Rettore. La carica ha durata triennale, rinnovabile per un solo mandato consecutivo. In caso di documentata indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è esteso ai Professori di seconda fascia.
2. Le modalità di elezione del Direttore di Dipartimento sono determinate dal Regolamento Elettorale di Ateneo.
3. La carica di Direttore di Dipartimento, fermo quanto previsto dagli artt. 3 e 42 del Regolamento Elettorale di Ateneo, è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione e Presidente o componente del Nucleo di Valutazione.
4. La compatibilità con la carica di Direttore del regime prescelto dal candidato eletto viene stabilita in riferimento alle disposizioni legislative vigenti.
5. Il Direttore può avanzare richiesta motivata al fine di ottenere una limitazione dall'attività didattica per tutta la durata in carica. La limitazione, deliberata ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, è disposta dal Rettore con apposito decreto.

Articolo 17

Attribuzioni del Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento e presiede il Consiglio e la Giunta, ove istituita.
2. Spetta al Direttore di Dipartimento, in attuazione delle delibere del Consiglio e con la collaborazione della Giunta:
 - a) promuovere le attività del Dipartimento;
 - b) vigilare sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti;
 - c) tenere i rapporti con gli organi accademici;
 - d) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

Articolo 18

Il Vicedirettore del Dipartimento

1. Il Direttore designa tra i professori di ruolo un Vicedirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza. In caso di costituzione di sezioni dello stesso Dipartimento in entrambe le sedi dell'Ateneo (Modena e Reggio Emilia), il Vicedirettore dovrà essere designato tra i professori di ruolo della sede diversa da quella di appartenenza del Direttore.
2. Il Vicedirettore è nominato con Decreto del Rettore.

Articolo 19

La Giunta del Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento, qualora lo ritenga opportuno, può costituire una Giunta di Dipartimento.
2. La Giunta di Dipartimento, se istituita, coadiuva il Direttore con funzioni istruttorie e di coordinamento.
3. Fanno parte della Giunta di Dipartimento:
 - a. Il Direttore, con funzioni di Presidente;
 - b. Il Vicedirettore senza diritto di voto;
 - c. Sei rappresentanti del personale docente e ricercatore, di cui almeno un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia e un ricercatore; un rappresentante del personale tecnico/amministrativo; un rappresentante degli studenti che fanno parte del Consiglio di Dipartimento
 - d. Il Responsabile Amministrativo, senza diritto di voto, con funzioni di segretario verbalizzante.
4. La Giunta di Dipartimento è nominata dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore. La carica di componente della Giunta ha durata triennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.
5. La Giunta di Dipartimento è convocata dal Direttore in via ordinaria almeno quattro volte l'anno.
6. La Giunta di Dipartimento è inoltre convocata in via straordinaria in casi di necessità o urgenza ravvisati dal Direttore o da almeno i 3/7 dei suoi componenti.
7. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto; nel computo per determinare la maggioranza non si computano coloro i quali abbiano giustificato la propria assenza.
8. L'impedimento a partecipare alle riunioni deve essere comunicato in forma scritta prima delle riunioni medesime. E' ammesso l'uso della posta elettronica.
9. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
10. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano suoi parenti e affini entro il quarto grado.
11. Le delibere, prima di essere poste in votazione, sono brevemente illustrate dal Presidente della riunione o di uno dei componenti della Giunta di Dipartimento che sia stato designato relatore. Le eventuali richieste di intervento sono registrate dal Presidente il quale concede la parola ai richiedenti secondo l'ordine delle richieste. La durata degli interventi sarà disciplinata dal Presidente della riunione.
12. Esaurito il dibattito, il Presidente procede alla eventuale riformulazione della delibera secondo il risultato del dibattito e la pone in votazione. In questa fase sono possibili interventi per sola dichiarazione di voto. Tali interventi non possono eccedere i due minuti e, ove ne sia richiesta la integrale riproduzione in verbale, dei medesimi va consegnata apposita redazione scritta al segretario verbalizzante.
13. Un Responsabile Amministrativo del Dipartimento è incaricato della verbalizzazione. La redazione per iscritto del verbale può essere effettuata successivamente alla riunione. In tale fattispecie, il Segretario prende nota sommaria degli interventi, riportando un sunto degli interventi medesimi per mostrare l'iter della discussione e le motivazioni della decisione finale. Ciascun componente della Giunta di Dipartimento può far inserire comunque a verbale l'opinione che ha espresso fornendone al Segretario, per iscritto, il testo autentico prima della sua approvazione definitiva.
14. I verbali vengono approvati nella seduta immediatamente successiva. Le delibere sono comunque immediatamente esecutive salvo che la Giunta di Dipartimento non decida di sospendere l'esecutività fino all'approvazione del verbale.

15. In caso di impedimento del Responsabile Amministrativo incaricato della verbalizzazione, il Presidente dispone l'affidamento delle funzioni di segretario verbalizzante ad altro componente dell'Organo, prima dell'inizio della riunione.

16. I verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Responsabile Amministrativo, sono conservati secondo le modalità stabilite per i verbali del Consiglio di Dipartimento.

17. La Giunta di Dipartimento deve essere convocata con almeno tre giorni lavorativi di anticipo sulla data fissata per la riunione, salvo motivi d'urgenza, nel qual caso il termine di convocazione si riduce a ventiquattro ore.

18. La convocazione è comunicata a ciascun componente della Giunta di Dipartimento a mezzo di posta elettronica.

Art. 20

La Commissione Paritetica docenti-studenti

1. La Commissione Paritetica docenti-studenti, istituita presso il Dipartimento, è competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei Professori e dei Ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di Corsi di Studio. La Commissione Paritetica redige una relazione annuale che contiene proposte per il miglioramento della quantità e dell'efficacia delle strutture didattiche.

2. La Commissione Paritetica docenti-studenti è composta da numero pari di docenti e studenti, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Dipartimento, nel rispetto delle previsioni normative vigenti. Ove possibile, la componente studentesca dovrà essere rappresentativa dei diversi Corsi di Studio afferenti ai Dipartimenti e alle Scuole di Ateneo. Non possono far parte della Commissione Paritetica docenti-studenti i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio (o figure equivalenti), i Direttori di Dipartimento, i Presidenti di Facoltà e i Responsabili di Qualità del Dipartimento.

3. La carica, per quanto riguarda la componente docente della commissione, ha durata triennale ed è rinnovabile consecutivamente una volta sola.

4. Le modalità di nomina degli studenti della Commissione Paritetica sono previste con Decreto Rettorale, in mancanza di idonea previsione del Consiglio di Dipartimento.

5. La partecipazione all'organo non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

TITOLO III

GLI ORGANI DEL CORSO DI STUDIO

Art. 21

I Consigli di Corso di Studio

1. L'organizzazione, il coordinamento e la valutazione dell'attività didattica dei Corsi di Studio del Dipartimento sono di pertinenza dei Consigli dei Corsi di Studio, qualora il Dipartimento ne abbia disposto l'istituzione. I Consigli di Corso di Studio hanno funzioni consultive e propositive nei confronti del Direttore di Dipartimento, del Consiglio di Dipartimento o della Scuola, ove istituita.

2. I Consigli dei Corso di Studio sono composti dai docenti e ricercatori che svolgono attività didattiche nel Corso, dal personale tecnico-amministrativo che svolge funzioni inerenti al Corso stesso e da una rappresentanza degli studenti iscritti, in numero non inferiore al quindici per cento del numero totale dei componenti il Consiglio.

Art. 22

Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio

1. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio sovrintende al buon funzionamento dei corsi,

rappresentandoli sia a livello di Ateneo sia a livello di conferenze nazionali, ove istituite, ed è responsabile delle attività di valutazione e di riesame.

2. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio viene eletto fra i Professori di ruolo, ovvero, in caso di indisponibilità documentata dei Professori di ruolo, fra i ricercatori a tempo indeterminato che ne fanno parte, secondo modalità stabilite dal Regolamento Elettorale di Ateneo. Ha mandato triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta, ed è nominato con Decreto del Rettore.

Art. 23

Il Responsabile di Corso di Studio

1. Nel caso in cui non sia costituito il Consiglio di Corso di Studio, le attribuzioni del Presidente vengono esercitate dal Responsabile del Corso di Studio, che è designato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore e nominato con Decreto del Rettore.

2. Per la durata in carica e i requisiti di nomina valgono le disposizioni di cui all'art. 22 relativo al Presidente di Consiglio di Corso di Studio.

TITOLO IV

ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

Art. 24

Il Responsabile di Qualità del Dipartimento (RQD)

Il RQD fornisce supporto e consulenza nel campo dell'assicurazione di qualità della didattica, della ricerca e della terza missione dipartimentale ed è responsabile del collegamento tra Dipartimento e Presidio di Qualità d'Ateneo.

L' RQD viene nominato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore, in accordo con il Presidio di Qualità d'Ateneo. L'incarico è incompatibile con la carica di Presidente (o figura equivalente) di Corso di studio, componente della Commissione Paritetica docenti-studenti, Direttore/Presidente di Dipartimento/Facoltà. La carica ha durata triennale ed è rinnovabile consecutivamente una volta sola.

Qualora il Dipartimento si avvalga dell'ausilio di una Commissione Qualità, il RQD, di norma la coordina e la presiede.

TITOLO V

NORME FINALI

Articolo 21

Pubblicità del Regolamento

1. Il presente Regolamento sarà reso noto mediante pubblicazione agli albi dell'Università. Esso sarà altresì pubblicato sul sito web di Ateneo e affisso nei locali della Segreteria di ogni Dipartimento a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione agli albi dell'Università.

Articolo 22

Emanazione ed entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento, che sostituisce ogni altra precedente disposizione, è approvato da parte del Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, sarà emanato con decreto del Rettore ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione agli albi dell'Università.